

Roma, 27 giugno 2017

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
On. Andrea Orlando

AL CAPO DI GABINETTO
dr.ssa Elisabetta CESQUI

AL CAPO DIPARTIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Dott. Gioacchino Natoli

AL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE TECNOLOGIE
Dr. Antonio MUNGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: La gestione delle risorse materiali e delle procedure di gara ai dirigenti amministrativi. Delibera del CSM del 14 giugno 2017.

*In forza dell'art. 3 del decreto legislativo n. 240 del 2006, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali e le funzioni di funzionario delegato alla spesa devono essere attribuite a dirigenti amministrativi, così come riconosciuto dallo stesso **CSM** nella recentissima **delibera** del Plenum del CSM del **14 giugno 2017** (all.1).*

Già la circolare 31 ottobre 2006 del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (cd circolare Castelli), avente ad oggetto "Decreto legislativo 240/2006 – Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'Ufficio", ricordava:

"L'esercizio delle funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, il potere di adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (compresi quelli che comportano oneri di spesa), e l'esercizio delle funzioni di delegato alla spesa, corrispondono ai poteri che l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva alla competenza funzionale propria dei dirigenti di livello non generale (c.d. dirigenti di seconda fascia)."

"... il dirigente amministrativo è anche funzionario delegato sul piano contabile, assumendo un'ulteriore specifica competenza sull'ordinazione della spesa ..."

Ma dopo avere descritto l'iter dell'assegnazione delle risorse fra direzione generale centrale, direzioni generali regionali e dirigenti, l'allora capo dipartimento così concludeva: "È evidente che le competenze del dirigente amministrativo come funzionario delegato richiedono la piena definizione delle funzioni delle direzioni regionali".

A tale considerazione si perveniva nonostante il decreto 240 prevedesse anche che la direzione generale centrale potesse assegnare le risorse direttamente al dirigente amministrativo, senza passare per il tramite delle direzioni regionali.

Inoltre detta conclusione era motivata dalla opportunità di un avvio graduale della operatività delle disposizioni del decreto 240, a causa della portata allora fortemente innovativa del nuovo contesto normativo.

A 11 anni di distanza, queste considerazioni sono certamente superate.

I dirigenti amministrativi hanno acquisito piena competenza nella gestione degli appalti e nelle funzioni di funzionario delegato, svolte da tempo per le spese di giustizia.

Ed è ormai pienamente operativa, grazie al D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 e a prescindere dalla entrata in funzione delle direzioni regionali, la riorganizzazione del Ministero della Giustizia.

Ciò nonostante, negli atti di determina per le forniture di beni, servizi e lavori, la direzione generale risorse materiali e tecnologie continua a conferire¹ deleghe ai capi degli Uffici per l'espletamento di tutte le attività necessarie al compimento delle procedure di gara, individuando quelli distrettuali quali funzionari delegati alle spese.


Ciò oltre a sottrarre energie e risorse alla organizzazione e alla garanzia del delicato esercizio della giurisdizione, appare passibile di rilievi di legittimità in sede di contenzioso amministrativo.

E nel caso, ad esempio, degli ormai frequenti esposti all'ANAC, rischia di far percepire, come condizionabili e compromessi verso il mondo economico i capi degli uffici giudiziari.

L'Associazione Dirigenti rivolge pertanto un appello affinché, una volta per tutte, sia attribuita ai dirigenti amministrativi la gestione delle risorse economiche, come previsto dalla legge.

Se riconosciuti nelle nostre funzioni, come dirigenti giustizia associati, assicuriamo la disponibilità a lavorare per definire assetti organizzativi, tali da superare le attuali criticità nella gestione delle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari e nei rapporti tra Amministrazione centrale e Uffici Giudiziari.

Nicola Stellato
presidente



¹ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, del D.M. 14 dicembre 2015, attuativo della riforma del Ministero della Giustizia, di cui al DPCM 84/2015.